

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6053 del 31/10/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CENTRO ANALISI REGGIO EMILIA S.R.L." - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6335 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38085/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"CENTRO ANALISI REGGIO EMILIA S.R.L." - Reggio Emilia.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CENTRO ANALISI REGGIO EMILIA S.R.L."** avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via Antonio Gramsci n.1/I** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via Antonio Gramsci n.1/a** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di laboratorio analisi cliniche, acquisita agli atti di Arpae al PG/184296 del 30/10/2023, e la documentazione integrativa acquisita al PG/15681 del 26/01/2024 e PG/60271 del 29/03/2024;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue che si originano dal lavaggio di uno strumento utilizzato per le analisi cliniche e dalla produzione di acqua deionizzata;

Preso atto inoltre che la Ditta ha richiesto l'assimilazione quali-quantitativa delle acque sopra citate, ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

Acquisito il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al PG/76249 del 24/04/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati quali/quantitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio s.r.l. n. RA000511-2024-P del 10/04/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite dalle acque che si originano dal lavaggio di uno strumento utilizzato per le analisi cliniche e dalla produzione di acqua deionizzata, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S1, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CENTRO ANALISI REGGIO EMILIA S.R.L."** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Antonio Gramsci n.1/a** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate quali/quantitativamente alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03.

Il laboratorio di analisi cliniche in oggetto ha sede al piano terra di un condominio ad uso commerciale. L'attività consiste nel prelievo di sangue e consegna di tamponi orofaringei o altri materiali biologici e successive analisi chimico-fisiche-microbiologiche a fini diagnostici. Le analisi sono condotte utilizzando specifica strumentazione. Al termine dell'analisi i contenitori ed i loro contenuti sono eliminati come rifiuto speciale.

La richiesta di autorizzazione è stata presentata per un nuovo punto di scarico, denominato S1, in pubblica fognatura in cui saranno recapitate le acque reflue di lavaggio che si originano da un nuovo strumento per analisi di chimica clinica, al quale è associato un produttore di acqua deionizzata. Tale strumento, al termine del processo analitico, aspira autonomamente i residui delle matrici organiche ed i reagenti e li scarica in apposito contenitore per poi essere smaltiti come rifiuto speciale. Prima di eseguire un nuovo ciclo di analisi lo strumento esegue autonomamente il lavaggio dei circuiti. A servizio dello stesso è presente uno strumento per la preparazione dell'acqua deionizzata mediante filtrazione ad osmosi.

Pertanto al punto di scarico S1 in pubblica fognatura saranno recapitate le acque che si originano dal lavaggio dello strumento di analisi e dal sistema di osmosi per la produzione di acqua deionizzata.

L'Azienda ha richiesto per queste acque la classificazione come acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del Capitolo 5 della DGR 1053/2003.

Il quantitativo di acque scaricate è stimato intorno ai 0,1 mc/h con una portata di 0,05 mc/h.

Non sono presenti impianti di trattamento dei reflui prima dello scarico nella pubblica fognatura.

A monte idraulica dello scarico in pubblica fognatura, alla rete delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, si uniscono anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici in uso al personale e dei clienti del laboratorio nonché le acque reflue domestiche delle unità immobiliari presenti nel condominio.

Nella documentazione presentata è riportato che le aree esterne cortilive di pertinenza non sono utilizzate come deposito di materie prime, prodotti finiti o rifiuti ma sono utilizzate esclusivamente come parcheggio, pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici, recapitanti in corpo idrico superficiale, possono essere escluse dall'applicazione della DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico.

Le planimetrie di riferimento sono state acquisite al PG/184296 del 30/10/2024 e PG/60271 del 29/03/2024.

Prescrizioni:

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. I reflui, al punto individuato per il controllo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta deve trasmettere comunicazione, al Comune di Reggio Emilia, a Iren Acqua Reggio Srl Gestore SII e ad ARPAE, della data di attivazione dello scarico S1 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

4. La Ditta, entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, dovrà trasmettere al Comune di Reggio Emilia, a Iren Acqua Reggio Srl Gestore SII e ad ARPAE, un certificato analitico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri il rispetto, al pozzetto individuato per il controllo dei limiti di cui al punto 2, di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
5. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
6. Il pozzetto di ispezione, individuato per il controllo, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
7. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
8. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
9. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
10. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
11. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
12. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppooiren.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Azienda.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale a firma di tecnico abilitato, acquisita al protocollo PG/15681 del 26/01/2024, emerge che:

- i livelli registrati al confine di proprietà risultano inferiori ai limiti di accettabilità diurni associati alle classificazioni acustiche di pertinenza;
- dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risultano livelli tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici, di 5 dB durante il periodo diurno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività in oggetto è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.